

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 105/26/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Comune di Lizzano (TA), con provvedimento dell'anno 1985, avviava la procedura di occupazione di urgenza di un'area di proprietà del sig. Ca. Ga., con la finalità di realizzare una strada.

A seguito della materiale occupazione dell'area da parte del Comune il sig. Ca., avendo perso la disponibilità del proprio fondo, chiedeva all'autorità giudiziaria funzionalmente competente (Corte di Appello in Unico Grado) il riconoscimento e la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima del fondo stesso.

L'autorità giudiziaria (con sentenza 297/2007) condannava il Comune di Lizzano a versare al sig. Ca. l'importo di € 99.429,91= quale indennità di occupazione del terreno, ricadente al momento del pagamento nella zona Eb1 "area agricola da destinare a rimboschimento".

Nell'accreditare detta somma il Comune tratteneva, a titolo di ritenuta di imposta (20%), l'importo di € 19.886,58=.

Il sig.Ca., ritenendo non dovuta tale trattenuta, inoltrava all'Amministrazione Finanziaria istanza di rimborso della somma riversata dal Comune. A seguito del silenzio - rigetto venutosi a formare sulla predetta istanza l'interessato adiva la CTP di Milano che, con sentenza 77/16/2010, rigettava il ricorso. Il sig. Ca. ha proposto appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo, in sintesi, che:

- l'area in argomento è stata sottoposta ad occupazione e non ad esproprio, come adombrato invece nella sentenza emessa dai giudici di prime cure;
- la destinazione del fondo è sempre stata agricola (E) e, pertanto, il risarcimento derivante dall'occupazione del fondo non è soggetto ad imposizione tributaria. La legge finanziaria 266/2006, all'art. 1, comma 444, chiarisce infatti che "...le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici";
- per la tassazione dei redditi diversi il momento in cui sorge l'obbligo tributario è quello della percezione delle somme (criterio di cassa) e ciò è avvenuto quando il terreno aveva destinazione Eb 1;
- il fondo ha sempre avuto natura agricola, sia prima dell'imposizione del vincolo espropriativo (zona omogenea E), che al termine dell'occupazione (zona omogenea Eb1) e quindi, soprattutto, al momento della corresponsione dell'indennità.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio, ha contestato con articolata memoria quanto ex adverso esposto e dedotto, confermando la legittimità del silenzio - rifiuto al rimborso della ritenuta Irpef, evidenziando in particolare che:

- nel periodo dell'occupazione il terreno si collocava nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D e solo successivamente, ossia nel 2003, veniva ricollocato in area boscata, con la conseguenza che il relativo indennizzo andava tassato applicando la ritenuta del 20%; -la somma percepita dall'appellante non è stata inclusa nella dichiarazione dei redditi e, quindi, deve scontare la ritenuta a titolo di imposta. Cosa diversa sarebbe stata se, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario avesse optato per la tassazione ordinaria della plusvalenza. Infatti, computando in detrazione la ritenuta di acconto, poteva scaturire un credito di imposta.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue:

- l'area in argomento, sempre qualificata agricola, ha mutato destinazione solo per poter realizzare una strada nell'ambito del piano di zona 167 (edilizia residenziale sovvenzionata), tant'è che, a seguito della mancata realizzazione dell'opera pubblica per la quale il Comune si era determinato all'occupazione d'urgenza, essa è tornata ad essere agricola (Ebl), destinata al rimboschimento;
- il diritto all'indennità, che comincia a decorrere dalla data di apprensione del fondo sino alla scadenza dell'occupazione, è disciplinato dall'art. 35 del DPR 327/2001, autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 444, della legge finanziaria 2006/2005, in base al quale detta indennità costituisce reddito imponibile e concorre alla formazione dei redditi diversi se è riferita a terreni ricadenti nelle zone omogenee del tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici;
- il momento della individuazione della tipologia del terreno e dell'insorgere dell'obbligo tributario è quello in cui avviene il pagamento dell'indennità di occupazione, e ciò è avvenuto quando il terreno aveva destinazione Eb 1;
- tale tipologia non rientra tra quelle di cui all'art. 35 del DPR 327/01, come interpretato dall'art. 1, comma 444, della legge finanziaria 2006. Di conseguenza l'importo incassato non costituisce reddito imponibile ed è quindi esente da imposizione fiscale;
- non sussisteva alcun obbligo di indicare in dichiarazione le somme percepite trattandosi, come detto, di somme non tassabili, perché incassate a titolo di risarcimento.

In considerazione di quanto precede l'appello proposto dal contribuente merita di essere accolto.

La particolare natura della controversia, vertente sull'interpretazione di norme, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.